



Associazione "Noi Giovani"

CF 96017340827

Via Orfanelli n°8 - Montemaggiore Belsito (Pa) C.A.P. n° 90020

info@associazionenoigiovani.org

postacertificata@pec.associazionenoigiovani.org

www.associazionenoigiovani.org



Montemaggiore Belsito li, 04 gennaio 2020

Oggetto: Verbale n. 1 del 04.01.2020 - Assemblea Straordinaria

Modifica Statuto Associativo

Nell'anno 2020, sabato 04 gennaio alle ore 18.00 presso la sede legale dell'Associazione "Noi Giovani" in Montemaggiore Belsito (Pa), in via Orfanelli n°8 (C.A.P. n° 90020), si è riunita l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione "Noi Giovani", regolarmente convocata come previsto dallo Statuto Associativo vigente, dal Consiglio Direttivo, con comunicazione avvenuta il 02 gennaio 2020 a mezzo di lettera scritta e mezzo telefonico il 3 gennaio 2020 - per confermare la reale presenza degli associati - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Apportare le dovute modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii "Codice del Terzo settore";
2. Vari ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea straordinaria il Presidente protempore Melissa Centanni - eletta in data 01 dicembre 2019 - così come previsto dallo statuto vigente, mentre il tutto sarà verbalizzato dal sottoscritto segretario Dr. Agr. Domenico Centanni.

Sono presenti all'assemblea straordinaria i signori:

- Centanni Melissa (Presidente),
- Centanni Domenico (Segretario/Amministratore),
- Lo Dico Biagio, Centanni Giuseppa, Centanni Salvatore, La Martina Giuseppa, Runfolà Patrizia Maria.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità/con il voto favorevole di 7 soci su 7 soci presenti, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Al presente verbale si allega lo Statuto associativo.

Il verbale è stato letto ed approvato integralmente dall'intera assemblea presente.

Il Segretario

[Firma del Segretario]



Associazione "Noi Giovani" Il Presidente

Via Orfanelli, 8

90020 Montemaggiore Belsito (Pa)

Sito Web: www.associazionenoigiovani.org

E-mail: info@associazionenoigiovani.org

Tel. Cell. 3881458728 - C.F.: 96017340827

[Firma di Melissa Centanni]

REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 22 OTT. 2020
AL NUMERO 1038 DELLA SERIE PATTI PRIVATI
ESATTO ESSENTE DOLO

E REGISTRO



IL FUNZIONARIO
Pierluigi S. (1)
Firma su delega del Direttore Provinciale
Laura Caggini



Associazione "Noi Giovani"

CF 04013340327

Via S. Felice 7 - Montemaggiore Belsito (PE) - I.P. 66030
info@noigiovani.it
085 4200000
www.noigiovani.it



Montemaggiore Belsito, 04 gennaio 2020

Oggetto: Verbale n. 1 del 04.01.2020 - Assemblea Straordinaria

Modifica Statuto Associativo

Nell'anno 2020, sabato 04 gennaio alle ore 18.00 presso la sede legale dell'Associazione "Noi Giovani" in Montemaggiore Belsito (PE) in via Orsini n. 7 (C.A.P. 66030) si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Noi Giovani", regolarmente convocata come previsto dallo Statuto Associativo vigente, dal Consiglio Direttivo, con comunicazione avvenuta il 03 gennaio 2020 e messa in mora a mezzo telefonico il 3 gennaio 2020 - per confermare la reale presenza degli associati - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvare le dovute modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 11/3/2017 ss.mm.ii. "Codice del Terzo settore";
2. Vari ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea straordinaria il Presidente dell'Associazione "Noi Giovani" in data 01 dicembre 2019 - così come previsto dallo statuto vigente - mentre il tutto sarà verificato dal sottoscritto segretario Dr. Agr. Domenico Cantani.

Sono presenti all'assemblea straordinaria i signori:
- Cantani Melissa (Presidente),
- Cantani Domenico (Segretario/Amministratore),
- Lo Dico Biagio, Cantani Giuseppe, Cantani Salvatore, La Malfa Giuseppe, Rucchia Polina Maria.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 11/3/2017 "Codice del Terzo settore". Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità con il voto favorevole di 7 soci su 7 soci presenti, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo settore.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 21.00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Al presente verbale si allega lo Statuto associativo.

Il verbale è stato letto ed approvato integralmente dall'intera assemblea presente.

Il Segretario

23 OTT - 2020

REGISTRATO AL NUMERO 1038 DELLA SEZIONE 1 ATTIVITÀ
ESATTO CURO



STATUTO
Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel pieno rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore, l'organizzazione denominata: Noi Giovani 2.0 ODV, da ora in avanti denominata organizzazione.

L'organizzazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via Filippo Cordova n. 9 nel Comune di Montemaggiore Belsito (PA).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ONV)

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel pieno rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 317/2007 e delle norme in materia di Enti del Terzo Settore, l'organizzazione denominata "ONV", con sede in via ...

L'organizzazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, avente personalità e scopo ...
L'organizzazione ha sede legale in Via ...
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma ...

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed è iscritta nel Registro del Tribunale ...
Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale ...
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto ...

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione, con particolare la regola ...
L'organizzazione si comporta secondo le regole di comportamento ...

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 13 ...
delle leggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propongono di svolgere prevalentemente in favore di terzi e rivolte ad una categoria ...
delle prestazioni dei volontari associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 28 novembre 2003 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 2 febbraio 2001 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché dei rifiuti agricoli;
- prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 41, e successive modificazioni.



- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- ✓ Educazione, formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, al fine di creare contesti e trasmissione di strumenti atti a favorire esperienze che permettano l'accesso alle potenzialità e risorse interiori che sviluppino uno stile di vita integrato per favorire attitudini sane, scelte individuali responsabili, consapevoli e socialmente condivisibili.
- ✓ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, relativamente alle scienze, alla filosofia, alla cultura, al benessere, alla salute, alla felicità, alla consapevolezza, alla tutela del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico, all'educazione, alla riabilitazione sociale al fine di tutelare la qualità della vita in maniera trasversale fra individui di ogni età e condizione, in ogni e qualsiasi contesto umano, e nel rispetto dell'ambiente in modo da prevenire disagio, stress e dinamiche di conflitto e favorire l'uso sostenibile delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle umane.

- g) formazione universitaria e post-diploma;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o sportive di particolare interesse sociale, attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica dell'attività sportiva;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale, culturale o religioso;
- l) formazione extrascolastica, finalizzata alla promozione della disciplina scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore, con compiti in misura non inferiore a quella per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 12 agosto 2016, n. 157, e successive modificazioni;
- o) servizi finalizzati all'affidamento o al reinserimento dei giovani del territorio e delle persone di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 27 aprile 2006, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- r) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2017, n. 143, e successive modificazioni;
- s) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni e servizi a vantaggio di persone svantaggiate di attività di interesse generale e norme del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della prevenzione e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché del diritto dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 23 della legge 8 marzo 2000, n. 23, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 14 dicembre 1997, n. 348;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alle comunità organizzate.
- Le attività che si propongono di svolgere prevalentemente in favore di terzi e svolgendosi in modo prevalente delle prestazioni svolte dai soci.
- ✓ Educazione, formazione professionale, ai sensi della legge 27 marzo 2007, n. 59, e successive modificazioni, nonché le attività di attività culturali di interesse sociale con finalità educative, al fine di creare contesti e trasmissione di strumenti atti a favorire e sostenere che permettono l'accesso alle potenzialità e risorse interiori che vengono una volta di più integrate per favorire attitudini, scelte individuali responsabili, consapevoli e sostenibili condizionali.
- ✓ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, relativamente alle scienze, alla filosofia, alla cultura, all'ambiente, alla salute, alla felicità, alla consapevolezza, alla tutela del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico, all'educazione, alla riqualificazione sociale al fine di tutelare la qualità della vita in maniera trasversale tra individui di ogni età e condizione, in ogni e qualsiasi contesto umano, e nel rispetto dell'ambiente in modo da prevenire il degrado, creare e dinamizzare il contatto e favorire la sostenibilità delle risorse disponibili per garantire attenzione a nuove umane.



- ✓ Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza; sviluppo di una cultura pacifica basata sulla consapevolezza e sulla capacità di esprimersi attraverso i valori della cooperazione, della responsabilità, della felicità e della pace; Educazione alla consapevolezza sulla base del principio che il perdono, l'amore, la gratitudine, l'integrazione sono in grado di contrastare conflitti e ingiustizie, e possano migliorare il benessere e trasformare l'approccio alle difficoltà.
- ✓ Promozione, organizzazione ed erogazione di servizi di finalità sociale, in particolare nelle materie della pace, della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle culture, della tutela dei diritti, dell'ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed artistico, della cultura, dell'educazione, della consapevolezza, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà.
- ✓ Promozione e sostegno della libertà di studio e di ricerca di singoli Enti, Associazioni, Istituzioni, pubbliche e private, finalizzata all'ampliamento degli orizzonti teorici e applicativi delle discipline proposte e in tutti gli ambiti ad esse afferenti, predisponendo azioni mirate alla salvaguardia della libertà della formazione e informazione, assicurando il libero e leale confronto tra indirizzi teorici differenti, sostenendo ogni possibile integrazione, interazione, unificazione e confronto.
- ✓ Promozione della ricerca scientifica nell'ambito delle applicazioni delle discipline volte al benessere individuale e collettivo alla prevenzione di disagi dei singoli e della collettività che portano al compimento di reati perseguibili per legge.

L'organizzazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera su tutto il territorio nazionale.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;



- ✓ Promozione della cultura della pace tra i popoli, dell'interculturalità, sviluppo di una cultura pacifica basata sulla consapevolezza e sulla capacità di risolvere attraverso la cooperazione, della responsabilità, della fedeltà e della pace, l'educazione alla consapevolezza sulla pace del principio che il perdono, l'amore, la giustizia, l'integrità sono in grado di contrastare i conflitti e ingiustizie, e possono migliorare il benessere e trasformare l'adversità in opportunità.
- ✓ Promozione, organizzazione ed erogazione di servizi di libertà scolari, in particolare materie della pace, della fraternità tra i popoli, del perdono, delle culture, della tutela dell'identità, dell'ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed umano, della cultura, dell'educazione, della consapevolezza, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà.
- ✓ Promozione e sostegno della libertà di studio e di ricerca di libertà (Liberty Association, Freedom, public e private, finalizzate all'ampliamento degli orizzonti teorici e applicativi delle discipline proposte e in tutti gli ambiti ed esse offrono, promuovendo attività nuove alla solidarietà della libertà della formazione e informazione, assicurando la libertà e la tutela contro i rischi teorici differenti, sostenendo ogni possibile integrazione, interazione, unicità, non è contrario.
- ✓ Promozione della ricerca scientifica nell'ambito delle applicazioni della disciplina volte al benessere individuale e collettivo alla prevenzione di disagi che siano e che coinvolgano chi partecipa al compimento di tutti perseguibili per legge.

L'organizzazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e amministrative di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di recesso, o qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di ricerca generale, secondarie e strumentali, riservando a queste ultime, secondo quanto è stato stabilito con il presente Decreto ministeriale.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, anche attività di ricerca - attraverso la richiesta a terzi di volontari, lascio e contributi di natura non corrispettiva - a fine di realizzare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e integrità nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere contributi e finanziamenti dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera su tutto il territorio nazionale.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è irrevocabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- * eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

- essere informati sulle attività dell'organizzazione e sulle iniziative (volontarie)
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate dal volontario, create al sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno dell'assemblea, e quando richiesto, del bilancio, del bilancio finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. E' vietato il diritto ad un voto.

è il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in buona fede, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di utilità;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver sentito la giustificazione dell'interessato.

Il comune ammissore è tenuto al duplice ordinario

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione. La convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo, l'ora, il giorno, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, spedita a mezzo postale, o a mezzo di altro mezzo di comunicazione. Oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono pari, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente e conservato presso la sede dell'organizzazione. La lista viene aggiornata.



L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 3 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili per 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È convocata dalla presidenza per la prima volta e lo scioglimento dell'organizzazione è ordinato in tutti gli altri casi.

ART. 11

(Competenze dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la cessione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Nessun associato è portatore di un numero maggiore di tre deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di cinque decimi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento o la fusione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 3 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 2 e sono rieleggibili per 3 mandati. È applicabile l'articolo 2385 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 del codice civile. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza del gruppo.



Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e risponde tutti gli atti che la riguardano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica durante l'organo di amministrazione e resta per l'intera durata del mandato, per dimissioni volontarie o per esautorazione revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, dirige l'intera amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attività quando questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa inalienabili.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la propria vita e ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 non può impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali debiti, rendite, proventi, entrate correnti o straordinarie, per lo svolgimento dell'attività statutaria o fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro i mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.



ART. 21

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

